

Bruxelles, 16 ottobre 2017
(OR. en)

13132/17

Fascicoli interistituzionali:

2017/0167 (NLE)
2017/0168 (NLE)
2017/0169 (NLE)
2017/0170 (NLE)
2017/0171 (NLE)
2017/0173 (NLE)
2017/0174 (NLE)
2017/0175 (NLE)
2017/0176 (NLE)
2017/0178 (NLE)
2017/0179 (NLE)
2017/0180 (NLE)

VISA 388
COLAC 100
COAFR 267

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: a) Decisione del Consiglio relativa alla firma degli accordi che modificano gli accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda, Barbados, il Commonwealth delle Bahamas, la Federazione di Saint Kitts e Nevis, la Repubblica di Maurizio e la Repubblica delle Seychelles
– Adozione
b) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi
– Richiesta di approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

1. Il 27 luglio 2017 la Commissione ha presentato proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria degli accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e:

Antigua e Barbuda, Barbados, il Commonwealth delle Bahamas, la Federazione di Saint Kitts e Nevis, la Repubblica di Maurizio e la Repubblica delle Seychelles, unitamente ai progetti di testi degli accordi stessi in allegato alle suddette proposte, nonché proposte di decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi.

2. Il 18 settembre 2017 il Gruppo "Visti" ha dato il suo accordo su tali proposte.
3. Tali decisioni costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 maggio 2000; il Regno Unito non partecipa pertanto alla loro adozione, non è da esse vincolato, né è soggetto alla loro applicazione.
4. Tali decisioni costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002; l'Irlanda non partecipa pertanto alla loro adozione, non è da esse vincolata, né è soggetta alla loro applicazione.

Le decisioni relative alla firma e il testo degli accordi con i paesi in questione sono stati messi a punto dal gruppo dei giuristi-linguisti. I testi messi a punto delle decisioni relative alla firma figurano rispettivamente nei documenti 12381/17, 12384/17, 12387/17, 12390/17, 12394/17, 12397/17.

I testi messi a punto degli accordi figurano rispettivamente nei documenti 12382/17, 12385/17, 12388/17, 12391/17, 12395/17, 12398/17.

Anche le decisioni relative alla conclusione degli accordi sono state messe a punto dal gruppo dei giuristi-linguisti. I testi messi a punto figurano rispettivamente nei documenti 12383/17, 12386/17, 12389/17, 12393/17, 12396/17, 12399/17.

5. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare che il Consiglio:
- a) adotti, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, le decisioni relative alla firma figuranti nei documenti 12381/17, 12384/17, 12387/17, 12390/17, 12394/17, 12397/17;
 - b) decida di trasmettere i progetti di decisioni relative alla conclusione figuranti nei documenti 12383/17, 12386/17, 12389/17, 12393/17, 12396/17, 12399/17 al Parlamento europeo per approvazione, una volta debitamente firmati gli accordi.

Le decisioni relative alla firma e il testo degli accordi saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale conformemente alle norme applicabili.
